

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza	autonomielocali@certregione.fvg.it istituzionalilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555111 fax + 39 0432 555465 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

INVIATA VIA PEC

Ai Comuni
Alle Unioni territoriali intercomunali
Alla Provincia di Udine
LORO SEDI

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali
All'ANCI Friuli Venezia Giulia
All' UNCEM Friuli Venezia Giulia
A COMPA FVG

LORO SEDI

oggetto: Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”. Illustrazione delle modifiche alle leggi regionali 26/2014 e 20/2016 e di altre norme di interesse per le autonomie locali.

In data 16 dicembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale in oggetto la quale, tra l'altro, è intervenuta con alcune disposizioni volte ad agevolare il processo di avvio delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 nonché a semplificare il procedimento volto al superamento della Provincia di Udine di cui alla legge regionale 20/2016.

Il 5 gennaio 2018 la legge regionale, che “entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2018”, è stata pubblicata nel II supplemento ordinario al BUR del 3 gennaio 2018.

Di seguito si illustrano le norme più rilevanti in materia ordinamentale, contenute nell'**articolo 9** (Sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica) della legge regionale in oggetto.

Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco Spagnul (0432 555330)

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Barbara Zanessi (0432 555720) – dott.ssa Donatella Cocinelli (0432 555060)

1. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2014 E AD ALTRE NORME COLLEGATE

1.1 Modifiche all'articolo 26 della lr 26/2014

Il **comma 2** dell'articolo 9 della lr 44/2017 apporta alcune modifiche all'articolo 26 della lr 26/2014. In particolare:

a) viene precisato che le Unioni esercitano le funzioni di elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo solo relativamente alle funzioni da esse esercitate ai sensi dell'articolo 26 della medesima lr 26/2014. Si è cercato in tal modo di risolvere alcune criticità derivanti dalla previsione della gestione associata, tramite Unione, della progettazione comunitaria considerato che in taluni casi i progetti europei vedono come partner singoli comuni partecipanti a Unioni diverse e che, secondo le previsioni comunitarie il soggetto presentatore del progetto deve coincidere con il beneficiario, il realizzatore o il proprietario dell'opera che spesso è il singolo Comune e non l'Unione. Nulla vieta, peraltro, che le Unioni, in quanto ciò sia compatibile con i bandi in questione, continuino a svolgere le funzioni in un'accezione più ampia in forza di quanto previsto dal loro statuto e dai relativi regolamenti.

b) La gestione dei servizi tributari, già prevista dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 26, viene spostata all'articolo 27 della medesima lr 26/2014, in modo che anche per essi, analogamente ai servizi finanziari e contabili sia possibile la gestione con le modalità indicate dal medesimo articolo 27 (vale a dire, in relazione al livello di adeguatezza demografica o organizzativa, in forma singola o associata). Anche in questo caso nulla vieta che le Unioni svolgano o continuino a svolgere tali funzioni con le modalità di cui all'articolo 26 qualora ritenuto opportuno.

c) La modifica interviene sul comma 3 dell'articolo 26 della lr 26/2014 e prevede che entro 10 giorni dall'avvenuta attivazione associata delle funzioni residue dell'articolo 26 lr 26/2014, le Unioni certifichino un tanto mediante comunicazione PEC alla Regione, ciò anche in considerazione della possibilità di differimento offerta dal **comma 3 dell'articolo 9** della lr 44/2017 il quale contiene una norma di carattere transitorio che recepisce le criticità rappresentate da alcune Unioni per il completamento dell'attivazione associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 26 della lr 26/2014.

All'adempimento della certificazione dell'avvenuta attivazione delle funzioni residue dell'articolo 26 della lr 26/2014, l'**articolo 9, comma 3** della lr 44/2017 subordina la concessione degli ulteriori finanziamenti regionali di cui alla tabella O riferita al comma 11 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018). Tale ultima norma prevede, infatti, come unica conseguenza della scelta di differire l'attivazione delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 26, lr 26/2014¹, la riduzione progressiva dei finanziamenti regionali ivi indicati che verranno, invece, assegnati per intero alle Unioni che rispetteranno la decorrenza dell'1 gennaio 2018 fissata dal comma 3 dell'articolo 26 citato.²

¹ Ciò consente ai Comuni delle Unioni che non abbiano ancora organizzato la gestione associata delle funzioni in argomento di esercitarle in forma singola fino al termine massimo del 30 giugno 2018.

² Per ulteriori informazioni sulle modalità di concessione dei finanziamenti si indica come riferimento il Servizio finanza locale.

1.2 Modifiche all'articolo 27 della lr 26/2014

Il **comma 4** dell'**articolo 9** della lr 44/2017 apporta delle modifiche all'articolo 27 della lr 26/2014. In particolare, alla lettera a) aggiunge la gestione dei servizi tributari (in precedenza collocati all'interno dell'articolo 26); alla lettera b) rinvia l'esercizio delle restanti funzioni di cui all'articolo 27, comma 1 lettera b) della lr 26/2014 al termine che verrà individuato con la Deliberazione della Giunta regionale (comma 4 dell'art. 27 lr 26/2014) recante i casi di particolare adeguatezza organizzativa.

Ciò implica che, così come previsto dal successivo **comma 5**, le Unioni approvino (successivamente all'adozione della deliberazione della Giunta regionale e entro il termine del 31 marzo 2018) un cronoprogramma che dia conto, sulla base delle indicazioni trasmesse formalmente dai Comuni partecipanti, delle modalità di esercizio e dei tempi di attivazione delle funzioni residue. Anche in questo caso nulla osta a che i Comuni, ancorché organizzativamente adeguati, esercitino comunque in forma associata le funzioni di cui all'articolo 27 in commento.

La **lettera c)** del **comma 4** elimina le soglie riferite ai casi di particolare adeguatezza, in considerazione del fatto che tale requisito può anche prescindere dalla dimensione demografica e indica l'A.N.C.I. FVG quale soggetto che ha titolo a proporre alla Giunta regionale i criteri idonei a determinare i presupposti di adeguatezza organizzativa; la successiva **lettera d)** abroga il comma 4 bis dell'articolo 27, lr 26/2014, divenuto superfluo, coordinando le disposizioni con l'eliminazione del riferimento alla dimensione demografica ad opera della precedente **lettera c)**. Lo stesso dicasi per la modifica di cui alla **lettera e)**, per cui le riduzioni previste per i Comuni di cui alla legge 38/2001 (Tutela della minoranza linguistica slovena) operano solo con riferimento alle soglie di adeguatezza demografica.

1.3 Modifiche all'articolo 56 della lr 10/2016

In stretta connessione con le modifiche apportate agli artt. 26 e 27 della lr 26/2014, il **comma 6**, in conseguenza delle disposizioni di cui ai **commi 3, 4 e 5** che consentono il prolungamento del tempo per il completamento del passaggio alle Unioni delle ultime funzioni, interviene sul comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 10/2016 prorogando di 12 mesi la possibilità per le Unioni di avvalersi delle strutture e delle risorse dei Comuni per l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni.

1.4 Modifiche all'articolo 40 della lr 26/2014

La possibilità offerta dalle disposizioni sopra citate di differire l'esercizio associato di alcune delle funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della lr 26/2014 ha reso opportuno l'adeguamento delle previsioni di cui all'articolo 40, comma 1 bis della medesima legge regionale. Con tale modifica normativa, contenuta al **comma 7** dell'**articolo 9** della lr 44/2017 si è inteso consentire la proroga delle convenzioni attuative³ - in essere al 31 dicembre 2017 - per lo svolgimento associato delle

³ Si tratta delle convenzioni attuative di convenzioni quadro relative ad associazioni intercomunali venute meno a far data dall'1 gennaio 2017, così come previsto dal comma 1 ter dell'articolo 40 della lr 26/2014. Senza la proroga di cui alla norma in commento, tali convenzioni attuative sarebbero decadute con effetto dall'1 gennaio 2018.

suddette funzioni fino all'effettivo esercizio di esse in conformità alle previsioni di cui agli articoli 26 e 27 citati (ossia: conferimento in Unione per le funzioni ex art. 26 e esercizio singolo o associato in convenzione o mediante avvalimento degli uffici dell'Unione per le funzioni ex art. 27)

1.5 Modifiche all'articolo 56 ter della lr 26/2014

Il **comma 8 dell'articolo 9** della lr 44/2017 modifica il comma 3 dell'articolo 56 ter della lr 26/2014 prevedendo che le Unioni esercitino, avvalendosi degli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni, anche le funzioni di cui all'Allegato C, punto 9, lettere b) e c) della citata lr 26/2014. Tale modifica normativa è finalizzata a uniformare l'esercizio delle funzioni in materia di sociale e volontariato fino al completamento del processo di riordino da concludersi entro il 31 dicembre 2018 e inserisce nell'ambito delle funzioni esercitate dalle UTI entro tale termine anche quelle di cui al citato Allegato C punto 9 lettere b) e c) relative, rispettivamente, agli interventi per l'accoglimento di minori nelle colonie marine e montane e agli interventi per le associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini disabili di cui all'articolo 34 della lr 10/1988.

1.6 Modifiche all'Allegato C bis della lr 26/2014

In seguito alle istanze presentate dai Comuni interessati e ad apposita intesa, espressa in data 6 dicembre 2017 dal Consiglio delle autonomie locali, **l'articolo 9, comma 9** della lr 44/2017 ha disposto lo spostamento del Comune di Tricesimo dall'Unione del Friuli centrale a quella del Torre e lo spostamento del Comune di Fontanafredda dall'Unione del Noncello a quella del Livenza-Cansiglio-Cavallo, mediante la modifica dell'Allegato C bis della lr 26/2014.

Va preliminarmente precisato che l'effettivo transito dei due Comuni da un'Unione all'altra è ora consentito dalla legge ma avrà effetto solo dopo l'entrata in vigore delle necessarie modifiche agli statuti delle due Unioni interessate da ciascuno spostamento e secondo i tempi stabiliti da un apposito cronoprogramma.

I successivi **commi 10,11 e 12** disciplinano le modalità del processo di integrazione dei Comuni migranti nella nuova Area territoriale adeguata e prevedono che per detti Comuni la decorrenza dell'1 gennaio 2018, prevista dagli articoli 26 e 27 della lr 26/2014 per l'esercizio associato delle funzioni, sia differita secondo le date previste dal citato cronoprogramma.

Ai sensi delle nuove previsioni normative, il processo di integrazione dei Comuni, assegnati in forza del **comma 9** ad una diversa area territoriale adeguata, è attuato entro il 31 dicembre 2018, secondo il cronoprogramma concordato fra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati e comunicato alla Regione.

Il cronoprogramma prevede:

- a) le modalità e i tempi per l'integrazione del Comune nella gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 26/2014 nell'ambito dell'area territoriale adeguata di nuova assegnazione;
- b) le modalità e i tempi di integrazione della rappresentanza del Comune negli organi della Unione territoriale intercomunale di nuova pertinenza, che implicano le opportune rispettive modifiche statutarie delle Unioni interessate;

- c) le modalità e i tempi di regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni interessati;
- d) ogni altra disposizione utile a regolare il processo di integrazione del Comune nel nuovo contesto istituzionale ed organizzativo.

2. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2016 RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE PROVINCE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Le modifiche d'interesse generale per gli enti locali apportate alla Lr 20/2016 dalla Lr 44/2017 concernono essenzialmente il procedimento per la soppressione della Provincia di Udine di cui all'articolo 10 della Lr 20/2016 il quale è stato rimodulato dal **comma 50** dell'articolo 9 della Lr 44/2017 così da indicare in modo puntuale le scadenze delle singole fasi e in modo che l'effetto della soppressione della Provincia intervenga entro il 31 dicembre 2018.

Le modifiche apportate dai **commi 46 e 49** costituiscono mero coordinamento con il nuovo tenore dell'articolo 10 Lr 20/2016.

Cordiali saluti.

Il direttore del Servizio
Gianfranco Spagnul
(sottoscritto digitalmente)

Per informazioni e chiarimenti:

- dott. Gianfranco Spagnul – tel. 0432 555330 – gianfranco.spagnul@regione.fvg.it
- dott.ssa Barbara Zanessi - tel. 0432 555720 - barbara.zanessi@regione.fvg.it
- dott.ssa Donatella Cocinelli – tel. 0432 555060 – donatella.cocinelli@regione.fvg.it